



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Enti Locali
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00001 del 09/01/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 188

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 188/DIR/2025/00001

OGGETTO: CUP: B94F24001680009 Gara comunitaria telematica per l'acquisizione del "Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060", previa selezione del fornitore a mezzo di procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023. INDIZIONE



Il giorno 09/01/2025, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI - SERVIZIO APPALTI

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3261, del 28 luglio 1998, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118, del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante: “Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta regionale n. 316 del 17 maggio 2016 di attuazione del modello MAIA e definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1974, del 7 Dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22, del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione, modello organizzativo MAIA 2.0;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 535, dell'11 settembre 2019 in cui si dispone la cessazione della Sezione Gestione Integrata Acquisti e contestualmente si trasferiscono le funzioni di “*Stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi nei casi in cui tali funzioni non siano affidate al soggetto aggregatore*”, alla Sezione Enti Locali, di nuova istituzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1579, del 20 novembre 2023 con la quale è stata nominata Dirigente Responsabile della Sezione Enti Locali la dott.ssa Elisabetta Rubino, per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2019;

VISTA la determina del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 41 del 28 dicembre 2023 con la quale vengono conferite le funzioni vicarie del Servizio Appalti, incardinato nella Sezione Enti Locali, alla dott.ssa Elisabetta Rubino, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del DPGR n. 22/2021;

VISTO l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire



la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il D.Lgs n. 36, del 31 marzo 2023, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2056, del 18 novembre 2019, "(Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411, del 28 marzo 2022, recante "Modifiche al disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.lgs. n. 50/2016".

VISTA la Legge regionale n. 42, del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)";

VISTA la Legge regionale n. 43, del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 88, del 08 febbraio 2023 avente ad oggetto "Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025".

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1466, del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 938, del 3 luglio 2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1295, del 26 settembre 2024 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale".

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della fase affidamento, incaricata della Responsabilità equiparata ad EQ "Appalti PR 2021-2027", dalla quale risulta quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Atto Dirigenziale n. 164 dell'11 dicembre 2024, la Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, ha deliberato di dare mandato alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti - per l'indizione e l'espletamento della procedura di gara comunitaria



aperta, ex artt. 71 e 108 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del “Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060”

- con il medesimo atto la Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP della suddetta procedura nella persona del dott. Fabio Gentile;

CONSIDERATO CHE

- l'Atto Dirigenziale n. 164, dell'11 dicembre 2024, sopra richiamato, è stato trasmesso con i seguenti allegati, ivi approvati:
- Documento di progettazione. ex art. 17, comma 1 ed ex art. 41, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 (Allegato A) composto da:
 - Relazione tecnico – illustrativa, calcolo dell'importo per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico
 - degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi.
 - Capitolato speciale d'appalto.
 - Format di presentazione di offerta economica.
 - Tabella delle risorse professionali.
 - Schema di contratto

CONSIDERATO CHE

- con Atto dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2025, la Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 *cd. “Correttivo appalti”* al D.Lgs 36/2023, apportava parziali modifiche al Documento di progettazione come sopra citato, autorizzando la Sezione Enti Locali – Servizio Appalti ad apportarle, nei documenti di gara come meglio descritte nella D.D. 1/2025;

RILEVATO CHE nella documentazione trasmessa, come sopra meglio descritta, dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura è stato precisato che:

- *“ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e in conformità al disposto della D.G.R. n.1712 del 04/12/2024, sarà avviata un'unica procedura di gara; non risulta, infatti, ragionevolmente possibile procedere a gara per lotti funzionali distinti a causa della stretta integrazione funzionale e operativa dei diversi servizi in via di affidamento, nonché in quanto solamente una gara a lotto unico – con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità – appare idonea ad assicurare un'adeguata omogeneità delle attività da porre in essere e dei relativi risultati attesi”;*



- *“con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze ed all’obbligo di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, potendosi conseguentemente prescindere, dalla predisposizione del DUVRI e per l’effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso”;*
- *“ad oggi non sono utilizzabili o disponibili Convenzioni quadro o altri strumenti Consip aventi ad oggetto servizi volti al soddisfacimento del fabbisogno come individuato”;*
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, “l’importo stimato dell’appalto (comprensivo dell’importo a base di gara, dall’eventuale rinnovo e dall’importo derivante dall’esercizio delle opzioni meglio descritte negli atti di gara) è complessivamente pari ad € 1.774.080,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge”, così come dettagliato negli atti di gara;
- l’importo posto a base d’asta della presente procedura è di € **950.400,00**, al netto di IVA e /o altre imposte e contributi di legge, così come meglio dettagliato negli atti di gara;
- le risorse necessarie per le eventuali opzioni e/o rinnovi sono pari ad € **823.680,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così come dettagliato negli atti di gara;
- l’importo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 è di € **13.404,80** (importo ridotto del 20% trattandosi di fondi vincolati);

CONSIDERATO che dalla medesima documentazione trasmessa e dalle verifiche eseguite dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura risulta che:

- non sono utilizzabili o disponibili Convenzioni quadro o altri strumenti Consip e dunque non sussistono obblighi di acquisizione dei servizi in oggetto mediante Consip e/o attraverso soggetti aggregatori;
- l’intervento in oggetto è stato inserito, con D.G.R. n. 1636 del 28 novembre 2024, nel documento di programmazione triennale (triennio 2024/2026) degli acquisiti di beni e servizi della Regione Puglia, con attribuzione del seguente codice CUI: **S80017210727202400065**;

RILEVATO che la Determina Dirigenziale di cui in premessa, che qui si richiama, ha individuato la motivazione per le quali risulta necessario attivare la procedura per l’affidamento del *“Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060”*;

CONSIDERATA la documentazione trasmessa e approvata dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, come sopra elencata giusta Determina Dirigenziale n. 164, dell’11 dicembre 2024, come successivamente parzialmente modificata dalla Determina dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio 2025;



VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 114, del 18 dicembre 2024 della Sezione Enti Locali - Servizio Appalti con la quale viene nominata quale Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento ex art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 della procedura in oggetto, l'avv. Rosamaria Ferorelli, incardinata nella Sezione Enti Locali, Servizio Appalti, titolare della Responsabilità equiparata ad EQ "Appalti PR 2021-2027" e viene costituito il gruppo di lavoro che fornirà supporto all'attività del Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento costituito da personale, dotato di specifiche competenze professionali fra loro integrate al fine di ottenere il massimo risultato di efficienza nella gestione dell'appalto, nelle persone dei funzionari Simona Maria Chiumarulo, Francesco Addante, Mario Lembo e Domenico d'Onofrio;

VISTO quanto disposto dall'art. 45, del D.lgs. n. 36/2023, in materia di "Incentivi Tecnici";

RILEVATO che con successivo Atto Dirigenziale, occorrerà provvedere alla ripartizione, ai fini della liquidazione, degli incentivi tecnici relativi alla fase di affidamento di competenza del Servizio Appalti di cui alla Determina Dirigenziale, n. 164, dell'11 dicembre 2024, al gruppo di lavoro come sopra individuato;

Alla luce di quanto sopra riportato, il titolare della Responsabilità equiparata ad EQ "Appalti PR 2021-2027"

PROPONE

considerato quanto disposto dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, con Atto dirigenziale n. 164, dell'11 dicembre 2024, in ordine alla motivazione per l'indizione dell'appalto:

- di procedere all'indizione di una Gara comunitaria telematica per l'acquisizione del *"Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060"*, previa selezione dei prestatori a mezzo di procedura di gara aperta di livello comunitario ex art. 71 e 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del valore complessivo a base d'asta pari a € **950.400,00**, oltre IVA, sulla base dei documenti di gara uniti al presente atto per l'approvazione;
- di acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) per la presente procedura;
- di avvalersi, per lo svolgimento della procedura di gara, dell'"inversione procedimentale", di cui all'art 107, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;
- di prevedere che, adottato l'atto di aggiudicazione, la successiva sottoscrizione dei contratti e la successiva fase di esecuzione degli stessi sia di competenza della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere, ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023.



L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevante

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs n. 101/18 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

La prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata per l'espletamento della procedura in questione è stata registrata dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura n. 164/2024, come meglio espresso negli adempimenti contabili della suddetta Determina, esecutiva, che qui si richiama. Come per legge, l'assunzione dell'obbligazione giuridica perfezionata della relativa spesa è rinviata al momento dell'aggiudicazione.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilevare quanto descritto dalla Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura con la Determinazione n. 164, dell'11 dicembre 2024, come successivamente integrato e parzialmente modificato con la Determina dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2025. in ordine alla motivazione per l'indizione dell'appalto;
- di procedere all'indizione, in attuazione della Determina Dirigenziale n. 164 dell'11 dicembre 2024 e relativi allegati, come successivamente integrati e parzialmente modificati con la Determina dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2025 della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, di una Gara comunitaria telematica per l'acquisizione del "Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari



Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060", previa selezione dei prestatori a mezzo di procedura di gara aperta di livello comunitario ex art. 71 e 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei documenti di gara uniti al presente atto per l'approvazione;

- di rilevare che la documentazione tecnica dell'appalto (Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici) è stata approvata con la citata Determinazione n. 164/2024 e successivamente integrata e parzialmente modificata con la Determina dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2025, che qui si richiama;
- di rilevare che con il sopra richiamato provvedimento A.D. n. 164/2024, è stato nominato, quale Responsabile unico di Progetto il dott. Fabio Gentile;
- di approvare tutti i documenti di gara (Disciplinare, unitamente agli allegati ivi citati) allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'importo complessivo a base d'asta è di € **950.400,00**, oltre IVA
- di dare atto che l'importo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 è di € **13.404,80**;
- di considerare che dalla documentazione trasmessa dalla Struttura di progetto attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura risulta che non sono presenti obblighi di acquisizione del servizio in oggetto mediante Consip e/o attraverso soggetti aggregatori;
- di considerare che la procedura di gara in oggetto è stata inserita con D.G.R. n. 1636 del 28 novembre 2024, nel documento di programmazione triennale (triennio 2024/2026) degli acquisiti di beni e servizi della Regione Puglia, con attribuzione del seguente codice **CUI: S80017210727202400065**;
- di avvalersi, per lo svolgimento della procedura di gara, dell' "inversione procedimentale", di cui all'art 107, comma 3, del D.lgs 36/2023;
- di prevedere che, adottato l'atto di aggiudicazione, la successiva sottoscrizione dei contratti e la successiva fase di esecuzione degli stessi siano di competenza della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
- di dare atto che giusta determina n. 114 del 18 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento, l'avv. Rosamaria Ferorelli, incardinata presso la Sezione Enti Locali, Servizio appalti, titolare della Responsabilità equiparata ad EQ "Appalti PR 2021-2027" che provvederà, tra l'altro, all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) ed è stato costituito il gruppo di lavoro che fornirà supporto all'attività del Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento costituito da personale, dotato di specifiche competenze professionali fra loro integrate al fine di ottenere il massimo risultato di efficienza nella gestione dell'appalto, nelle persone dei funzionari Simona Maria Chiumarulo, Francesco Addante, Mario Lembo e



- Domenico d'Onofrio;
- di incaricare l'avv. Rosamaria Ferorelli in qualità di Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento, a presiedere il Seggio di Gara a cui è affidato l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
 - di provvedere, per la fase di competenza, con successivo Atto Dirigenziale, alla effettiva quantificazione e valorizzazione, ai fini della liquidazione, degli incentivi tecnici di competenza del Servizio Appalti di cui alla Determina Dirigenziale n. 164 dell'11 dicembre 2024 a favore del gruppo di lavoro come costituito con Determina n. 114 del 18 dicembre 2024, come disciplinati dall'art. 45, del D.lgs. n. 36/2023;
 - di prendere atto che il presente provvedimento:
 - a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da 9 pagine, oltre allegati, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
 - b. conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA 2 Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 2" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
 - c. sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "Amministrazione Trasparente", categoria "Provvedimenti", sottocategoria "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - d. pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet <http://trasparenza.regione.puglia.it> nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
 - e. sarà trasmesso alla Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
 - f. sarà trasmesso al RUP dott. Fabio Gentile.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Disciplinare.pdf - f8a07515e9eb1ef910c93628eec629007c8ad2f0a2006d62cb0d15ada1603faa

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Appalti PR 2021-2027
Rosamaria Ferorelli

Il Dirigente Della Sezione Enti Locali
Elisabetta Rubino

Gara comunitaria telematica per l'acquisizione del *“Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060”*, previa selezione del fornitore a mezzo di procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: B94F24001680009

INDICE

1. PREMESSA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
3. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 3.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 3.2 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE
5. OGGETTO DELL’APPALTO, NON SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO
 - 5.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
6. DURATA E REVISIONE DEI PREZZI
 - 6.1 DURATA DEL CONTRATTO
 - 6.2 REVISIONE DEI PREZZI
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
8. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 9.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 - 9.2.1 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 9.2.2 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DA IMPRESE DI RETE, GEIE

- 9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
- 10. AVVALIMENTO
- 11. SUBAPPALTO
- 12. GARANZIA PROVVISORIA
- 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
 - 16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
 - 16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 - 16.3.2 DOCUMENTAZIONI A CORREDO
 - 16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (*se pertinente*)
 - 16.3.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 17. CONTENUTO OFFERTA TECNICA
- 18. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
- 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
 - 19.2.1 Soglia di sbarramento
 - 19.2.2 Riparametrazione
 - 19.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 19.4 AGGIUDICAZIONE
- 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE
- 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 22. APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 25. VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
- 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 27. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSA

Con Determina a contrarre n. 164 dell'11 dicembre 2024, come successivamente modificata con Determina dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2025 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 al D.Lgs. 36/2023, il Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, ha deliberato di affidare il *"Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060"*;

Per il dettaglio dei contenuti dei servizi richiesti si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett.b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura di gara sarà regolata, per quanto di ragione, dal D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice), dal D.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Alla presente procedura **si applica l'art. 107, comma 3**, del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri documenti di gara.

Il luogo di esecuzione dei servizi, salvo diverse specifiche occorrenze in corso di rapporto, è il territorio della Regione Puglia ITF4 (codice NUTS).

Il codice **CUP** assegnato al presente intervento è il seguente: **B94F24001680009**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 è: l'avv. Rosamaria Ferorelli, P.O. Appalti POR 2014-2020, presso la Stazione appaltante, Tel. 080.540.6076, PEC.: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it e-mail: r.ferorelli@regione.puglia.it

Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è il dott. Fabio Gentile Orlando, nominato con Atto Dirigenziale del committente n. 164, dell'11 dicembre 2024.

DEFINIZIONI:

"Bando": il bando di gara pubblicato sulla Piattaforma ANAC e sulla GUUE avente ad oggetto l'affidamento del *"Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060"*

"Disciplinare": il presente disciplinare relativo all'affidamento del servizio di cui sopra;

"Capitolato speciale d'appalto": il documento, comprensivo degli eventuali allegati ivi richiamati, contenente le specifiche tecniche per la esecuzione del servizio;

"Committente": Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, PEC: attuazionefeampfeampa@pec.rupar.puglia.it

"Stazione Appaltante": Sezione Enti locali, Servizio Appalti della Regione Puglia, con sede in Bari alla Via G. Gentile n.52, PEC serviziopappalti@pec.rupar.puglia.it;

"Contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, sarà stipulato con l'aggiudicatario sulla base di quanto disposto **nell'Allegato B** – Schema di Contratto;

"Portale"/"Sistema Telematico"/"Sistema"/"Piattaforma": il Portale Gare EmpULIA della Regione Puglia (di seguito denominato "Portale") accessibile all'indirizzo <http://www.empulia.it/>

"Offerta telematica": si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Nell'ambito del presente disciplinare, per **"Istruzioni di gara"**, si intende il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti all'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione dell'offerta (**Allegato 6 e Allegato 6.1** al presente disciplinare di gara).

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (portale EmpULIA) accessibile all'indirizzo www.empulia.it. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle istruzioni di gara (**Allegato 6 e Allegato 6.1**).

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it o consultare il documento di istruzioni allegato alla procedura (**Allegato 6**).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Patto di integrità ex art. 1 comma 17 della L.190 del 6 Novembre 2012

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.puglia.it> e www.empulia.it

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato d'oneri

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale EmPULIA, utilizzando l'apposita funzione **“per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”**, presente all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro il

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, disciplinare, allegati, ecc.), pagina, paragrafo, e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:

- pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara;
- generiche;
- non pertinenti;
- caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno pubblicate, in forma anonima, entro il.....

Non sono ammesse richieste di chiarimenti pervenute con altre modalità e, in particolare, non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti dallo stesso in sede di registrazione al Portale.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 29 del Codice l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita cartella “COMUNICAZIONI” reperibile nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'Offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Tutte le comunicazioni sul portale EmPULIA avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Regione Puglia ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

Per le finalità di cui all'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice, che dovrà corrispondere a quello indicato dall'utente in sede di registrazione al portale EmPULIA.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante

e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma EmpULIA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6ter del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analogica, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese "il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018); il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
- è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipecc alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- **ricadono sull'operatore "inadempiente"** le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati: **Allegato 6 e Allegato 6.1** al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito www.Empulia.it dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

3.2 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- > firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- > dotazione hardware e software minima, come specificato nella sezione **"FAQ"** accessibile dalla home page del portale di e-procurement EmpULIA ("Quali sono i requisiti minimi per operare sul Portale?"): <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx>.

È utile e necessario che l'Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente i seguenti documenti:

- la **"disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmpULIA del Soggetto aggregatore della Regione Puglia"**, disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx>

- i **"manuali d'uso"**, dettagliati e sempre aggiornati per facilitare - mediante l'utilizzo di percorsi guidati - tutte le operazioni effettuabili on line sulla piattaforma di E-Procurement EmpULIA, disponibili nella sezione **"Guide pratiche"** al seguente indirizzo:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20Pratiche.aspx>

Per partecipare alla gara gli Operatori Economici devono inviare la propria offerta telematica, a pena di esclusione, tramite il Portale EmpULIA (www.empulia.it) entro i termini previsti dal bando di gara, secondo la procedura descritta nell'**Allegato 6** "Istruzioni di gara".

Gli Operatori Economici non ancora registrati sul portale di e-procurement EmpULIA della Regione Puglia, che

intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione e l'accesso alla sezione dedicata alla gara almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE:

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di irricevibilità**, devono inviare, entro il: la propria offerta telematica, tramite il Portale EmpULIA, raggiungibile mediante il sito www.empulia.it, secondo la procedura descritta nell'**Allegato 6 "Istruzioni di gara"**.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Per l'individuazione della data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Assistenza per l'invio dell'offerta

Vedi allegato 6 "Istruzioni di gara"

Partecipazione in RTI/Consorzi

Vedi allegato 6 "Istruzioni di gara"

Firma digitale

Vedi allegato 6 "Istruzioni di gara"

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

Vedi allegato 6 "Istruzioni di gara"

5. OGGETTO DELL'APPALTO, NON SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO.

Oggetto del presente appalto è l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica a supporto del RAdG della Regione Puglia per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021- 2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e in conformità al disposto della D.G.R. n.1712 del 4 dicembre 2024, sarà avviata un'unica procedura di gara, non divisa in lotti; non risulta, infatti, ragionevolmente possibile procedere a gara per lotti funzionali distinti a causa della stretta integrazione funzionale e operativa dei diversi servizi in via di affidamento, nonché in quanto solamente una gara a lotto unico – con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità – appare idonea ad assicurare un'adeguata omogeneità delle attività da porre in essere e dei relativi risultati attesi.

L'importo stimato posto a **base di gara**, non superabile a pena di esclusione ammonta ad **€ 950.400,00** (euro novecentocinquantamilaquattrocento/00), oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

In particolare, si è pervenuti alla determinazione del suddetto importo sulla base delle stime di fabbisogno riportate nella sotto estesa tabella. Si precisa che le tariffe riferite a ciascun profilo professionale debbono intendersi quali corrispettivi massimi che saranno oggetto di ribasso da parte dei concorrenti in sede di offerta.

Profilo	Numero risorse	Giornate/lavoro tendenziali annue (per singola risorsa)	Anni	Giornate/lavoro tendenziali complessive (per singola risorsa)	Giornate/lavoro tendenziali complessive (per profilo)	Corrispettivo unitario offerto (IVA esclusa)	Importo offerto (IVA esclusa)
Consulente senior con funzioni di responsabile e coordinatore del Gruppo di Lavoro	1	48	3	144	144	€ 800,00	€ 115.200,00

Specialista (esperto legale)	1	48	3	144	144	€700,00	€ 100.800,00
Consulenti Senior	3	96	3	288	864	€ 500,00	€ 432.000,00
Consulenti Junior	3	96	3	288	864	€ 350,00	€ 302.400,00
TOTALE	8				2.016		€ 950.400,00

Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze ed all'obbligo di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, potendosi conseguentemente prescindere, giusta la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, non viene indicata e scorporata la stima dei costi della manodopera.

5.1. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Amministrazione committente:

- a) si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari nel massimo a ulteriori 2 (due) anni, per un importo pari nel massimo ad € 633.600,00 (seicentotrentatremilaseicento/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. In ogni caso, la durata complessiva dell'affidamento dovrà prevedere la scadenza comunque entro il 31 dicembre 2029.

L'Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso apposita comunicazione inviata all'operatore affidatario attraverso posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario;

- b) ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di disporre in corso di rapporto – anche nel corso dell'eventuale periodo di rinnovo - il potenziamento dei servizi di supporto oggetto del presente Capitolato, in ragione dell'assegnazione all'Operatore affidatario di specifici sotto-obiettivi di periodo o di speciali ordini di priorità, in esercizio di specifico diritto di opzione alla medesima riconosciuto, secondo quanto appresso indicato: – la misura di tale potenziamento è pari, nel massimo, al 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, al precedente paragrafo 8), si specifica a tale effetto che: a) il potenziamento in termini di giornate/lavoro potrà riguardare anche solo talune risorse professionali e non necessariamente l'intero Gruppo di Lavoro; b) l'Amministrazione potrà potenziare più volte il servizio di supporto sino a concorrenza del 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, al precedente paragrafo 8), per un importo complessivo pari ad € 190.080,00 (centonovantamilaottanta/00), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;

– tale apporto incrementale potrà essere erogato attraverso le medesime risorse già inserite nel Gruppo di Lavoro o, altrimenti, attraverso risorse diverse, aventi caratteristiche curriculari non inferiori a quelle proprie della corrispondente risorsa già inserita nel gruppo (la funzione di Responsabile e Coordinatore del Gruppo di Lavoro, tuttavia, resterà in ogni caso incardinata per intero nella prima figura all'uopo individuata);

– nel caso di esercizio dell'opzione detta, il corrispettivo massimo di competenza del fornitore subirà un incremento corrispondente al maggior volume di giornate/lavoro erogante, ferme naturalmente le tariffe già convenute; mentre il corrispettivo effettivo verrà determinato sulla base degli impegni di risorse concretamente registrati, in termini di giornate/lavoro, nel complessivo periodo del rapporto.

L'esercizio della suddetta facoltà avverrà a mezzo PEC all'indirizzo che verrà indicato dal fornitore in contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, l'importo stimato (comprensivo dell'importo a base di gara e degli importi derivanti dall'esercizio delle facoltà di cui ai punti a) e b) è complessivamente pari ad **€ 1.774.080,00** (unmilionesettecentosettantaquattromilaottanta/00), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, secondo la sotto estesa tabella:

Importo a base d'asta	Importo per rinnovo	Importo per modifiche non sostanziali ex. art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023	Importo massimo stimato ex. art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023
950.400,00 €	633.600,00 €	190.080,00 €	1.774.080,00 €

Con riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice **CPV** è il **79411000-8 (Servizi generali di consulenza gestionale)**

Il presente intervento in via di affidamento beneficerà del cofinanziamento del P.N. FEAMPA 2021- in quanto sarà finanziato con le risorse ascritte alla priorità 5 "Assistenza Tecnica".

6. DURATA E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva dell'appalto è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà/opzioni riservate all'Amministrazione di cui al precedente paragrafo 5.1 e dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre 2029.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione dei contratti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del Codice.

6.2 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60, commi 2, 3 e 4, e della Sezione III, dell'Allegato II.2- bis, del D.Lgs. 36/ 2023 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire, nelle modalità di cui alla Sezione III, dell'Allegato II.2- bis, del D.Lgs. 36/ 2023.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1 al D.lgs n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici tutti i soggetti di cui all'art. 65 D.lgs. 36/2023, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 D.lgs. 36/2023 che siano in possesso all'atto della presentazione dell'offerta dei requisiti di idoneità professionali e di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023 rispettivamente di cui al punto 8 e 9 del presente disciplinare di gara e dei requisiti di ordine generale prescritti dagli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle

retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 96 e 97 D.Lgs. 36/2023): fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, **il raggruppamento non è escluso** qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, **il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto**.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

L'art. 97, comma 1 e 2 si applica anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla gara eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere

commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La **modifica** dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile solo nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68 comma 17 del D.lgs. 36/2023.

8. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo 8.

✓ Il mancato possesso dei sotto elencati requisiti è causa di esclusione dalla procedura

La sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comportano l'esclusione automatica, mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice viene accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 8 e ss. devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 8 e ss. devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, l'operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione, tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, i provvedimenti di ravvedimento operoso adottati, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti **a pena di esclusione** devono essere in possesso ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Quale requisito di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente, **a pena di esclusione**, qualora obbligatorio in ragione del proprio ordinamento, dovrà essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, pertanto, dovrà provare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al predetto D.Lgs. n. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.2.1. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Quale requisito di capacità economica e finanziaria, ex art. 100, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm., l'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà aver conseguito un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, pari a **€ 300.000,00** (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all'aggiudicatario della procedura, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, in maniera specifica agli oneri di personale.

Ciò posto, con particolare riferimento al requisito economico-finanziario, si evidenzia che lo stesso è stato individuato in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.2.2 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Quale requisito di capacità tecnica e professionale, ex art. 100, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm., l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, almeno **n. 3** servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento - anche a favore di soggetti privati - per un importo cumulato minimo di **€ 900.000,00 (IVA esclusa)**.

Per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento si intendono servizi di valutazione e/o ricerca di programmi/politiche/misure/azioni/strumenti pubblici.

Se i servizi sono in corso, vale la quota per la parte eseguita nel periodo richiesto.

È ammesso l'istituto dell'avvalimento nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 ed all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, completi di eventuale copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, se emessi;
- contratti stipulati con privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, completi di eventuale copia delle fatture quietanzate.

9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettera e), f) g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 9.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al paragrafo 9.2.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei **servizi analoghi** di cui al paragrafo 9.2.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (*c.d. avvalimento premiale*), o se serve ad entrambe le finalità.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Non è consentito avvalersi dell'**avvalimento premiale** con riferimento al possesso della certificazione (UNI/PdR 125:2022) ai fini del conseguimento del punteggio tabellare di cui al criterio 4) della tabella di valutazione prevista nel successivo paragrafo 19.1.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm., **nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito** che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 8) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 9) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd avalimento premiale), il contratto di avalimento è presentato nella BUSTA tecnica

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., **in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art.119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm, al fine di agevolare le piccole e medie imprese, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice.

L'affidatario, al fine di garantire un diretto grado di responsabilità nell'ambito delle attività sotto indicate, di presidiare l'operatività decisionale e gestionale, oltre che di offrire la garanzia di una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale individuato, **dovrà eseguire direttamente le seguenti prestazioni:**

- le attività previste con riferimento alla Macroarea A;
- le attività previste con riferimento alla Macroarea D;
- le attività previste con riferimento alla Macroarea E;

Nell'ambito della presente procedura, è vietata l'applicazione del cd. "subappalto a cascata" per tutte le prestazioni di servizio previste nel Capitolato speciale d'appalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ovvero, in primo luogo, al fine di salvaguardare la primaria necessità di garantire un elevato grado di qualità delle prestazioni.

In secondo luogo, il divieto deriva dall'esigenza di rafforzare, da parte dell'aggiudicatario, il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Le seguenti prestazioni dunque possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto:

- le attività previste con riferimento alla Macroarea B

- le attività previste con riferimento alla Macroarea C
- le attività previste con riferimento alla Macroarea F

Ciò in ragione delle seguenti motivazioni:

1. ulteriori subappalti potrebbero ridurre il controllo diretto sulla qualità dell'esecuzione del servizio;
2. per assicurare l'alta qualità delle prestazioni ed il rispetto delle normative applicabili in contesti complessi ed altamente regolamentati;
3. per mantenere una catena di responsabilità chiara e lineare, in quanto ulteriori subappalti introdurrebbero incertezze sulla distribuzione delle responsabilità, rendendo difficile identificare i soggetti direttamente responsabili in caso di inadempienze;
4. per prevenire pratiche speculative. Limitare il subappalto a un solo livello riduce il rischio di ribassi eccessivi nella catena dei subappalti, che potrebbero compromettere la sostenibilità economica del progetto e penalizzare la qualità esecutiva;
5. per ridurre il rischio di pratiche irregolari, come l'affidamento a soggetti non qualificati o non autorizzati, garantendo maggiore trasparenza e legalità nel processo di esecuzione;
6. per essere in linea con le normative nazionali in materia di appalti, che richiedono la tracciabilità e il controllo diretto sui soggetti che eseguono le opere. Il divieto di ulteriore subappalto assicura il rispetto dei requisiti contrattuali e normativi stabiliti in fase di gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di un importo pari ad **€ 35.481,60**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita con versamento presso IBAN IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 "TESORERIA UNICA REGIONE PUGLIA" specificando, nella causale del versamento "Deposito cauzionale partecipazione alla Gara comunitaria telematica per l'acquisizione del *"Servizio di Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell'Autorità di Gestione della Regione Puglia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura FEAMPA 2021-2027, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) n. 2021/1060"*, con il riferimento del del CIG e del CUP.

In tale ipotesi dovrà essere inserita in piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'art. 106 del Codice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia **è ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - ISO/IEC 27001:2022 - UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 45001:2018 - EMAS:2009 - UNI/PdR 125:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di cumulo delle riduzioni, **la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente **dichiara** nella domanda di partecipazione **il possesso delle certificazioni** e, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale, **inserisce copia delle certificazioni possedute** unitamente a **dichiarazione che il documento fornito risulta conforme all'originale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile la mancata allegazione della copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice o della dichiarazione di conformità all'originale della stessa, sempre che la certificazione stessa sia posseduta alla data della presentazione dell'offerta.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

(N.B. Il contributo dovuto all'Autorità è calcolato sulla base dell'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, ovvero l'importo «totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. [...]». L'entità contributiva è fissata dalla delibera di autofinanziamento A.N.AC. in vigore alla data di pubblicazione della procedura stessa (FAQ ANAC A3)

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, la quale è ammessa anche se risulta effettuata tardivamente rispetto al termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma EmpULIA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta Tecnica;

C. Offerta economica.

Per **accedere** alla sezione dedicata alla gara e operare sulla Piattaforma il concorrente deve attenersi alle Istruzioni di Gara dettagliate nell'**Allegato 6**.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato **.pdf**, devono essere tutti convertiti in formato **.pdf**.

Si chiarisce che: per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi compreso il DGUE elettronico, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

Le dichiarazioni di partecipazione, le dichiarazioni integrative e la dichiarazione di offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Il sistema non consentirà l'invio di offerte tardive, che **saranno, pertanto, automaticamente escluse, dalla piattaforma telematica** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come **rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al sensi dell'art. 101, comma 4, del codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere integrata di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che costituisce l'offerta tecnica e l'offerta economica

Inoltre, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che costituisce l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si chiarisce a titolo esemplificativo che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione delle certificazioni (ove se ne sia dichiarato il possesso) o della dichiarazione di conformità delle stesse è **sanabile**, sempre che il conseguimento della certificazione sia anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è **sanabile** sempre che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, **fissando un termine a pena di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può sempre richiedere **chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato**. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto di ciò che costituisce offerta tecnica e offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 D.Lgs. n. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

A tali fini la stazione appaltante tramite EmpULIA potrà richiedere ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta";

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione della piattaforma EmpULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante "Allegato" e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in

copia informatica a norma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si evidenzia che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante è da intendersi **integrativa** e non alternativa alla compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto lo stesso non comprende tutte le dichiarazioni da rendere in sede di gara.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** (mod. 1.1 e mod. 1.2) al presente documento. Essa dovrà essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico concorrente, e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di partecipazione la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'Impresa mandataria e/o capogruppo dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il proprio ruolo secondo il modello di cui all'**Allegato 1, mod.1.1**, mentre ciascuna Impresa mandante dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il proprio ruolo secondo il modello di cui all'**Allegato 1, mod.1.2**.

L'impresa singola invece compila sempre solo l'Allegato 1, mod 1.1.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nell'ipotesi in cui la "domanda di partecipazione", di cui sopra, sia sottoscritta da un procuratore (*generale o speciale*) dell'operatore economico concorrente, il concorrente allega:

- copia conforme della PROCURA notarile (*generale o speciale*) od altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

Si ribadisce che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere prodotta in allegato alla domanda di partecipazione, con le sopra indicate modalità: in mancanza si procederà alla segnalazione dell'operatore all'Agenzia delle Entrate al fine della verifica del corretto assolvimento dell'imposta.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, fermo restando le ipotesi di esenzione bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle domande trasmesse l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

Tabella riepilogativa - Domanda di partecipazione alla procedura di gara

OPERATORE ECONOMICO	ALLEGATO 1 Modello 1.1 Domanda di partecipazione	ALLEGATO 1 Modello 1.2 Domanda di partecipazione impresa mandante	ALLEGATO 1 Modello 1.2 Domanda di partecipazione <u>impresa ausiliaria</u>
Impresa singola	uno	///	se del caso
RTI oppure consorzio ordinario: impresa singola + impresa singola	uno per il mandatario	uno per ogni mandante	se del caso
Consorzio stabile (65, comma 2, lett. d) d.lgs. 36/2023	uno per il consorzio	uno per ogni consorziata esecutrice	se del caso

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che il concorrente e gli altri soggetti tenuti a presentarlo devono compilare, è disponibile sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Busta Documentazione”. Le istruzioni per compilarlo sono disponibili nella homepage di EmPULIA “Istruzioni per gli operatori Economici.

Il concorrente compila il DGUE strutturato in Piattaforma nel seguente modo:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Questa parte contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sez. C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, come strutturato dalla Stazione Appaltante, a firma digitale del Rappresentante Legale dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta, con firma digitale dall'Impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta con firma digitale dall'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**: dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Questa parte contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dai paragrafi 7 e 8 del presente disciplinare.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono ora disciplinati dall'articolo 94, comma 1 del Codice, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Nella **Sez. B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al "**Liquidazione giudiziale**" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il

contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro **"Concordato preventivo con i creditori"**, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In merito al riquadro **"Gravi illeciti professionali"** (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Nella **Sez. C** sono indicati gli Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore (rif. Art. 94, comma 1, lett. c), h), comma 2, comma 5 lett. a), b)).

Parte IV – Criteri di selezione

Questa sezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) di cui al par. 9 e seguenti del presente disciplinare.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai par. 9.2.1 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2.2 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui **all'articolo 94, comma 3 del Codice**, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**Allegato 2**)

2. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (**Allegato 7.1**) alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) (**Allegato 7**);
3. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
4. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 ss.mm. e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica già fornito in sede di registrazione al portale EmPULIA ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
6. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a consentire l’accesso e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (comprensiva dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale) **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice.
7. **attesta** di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del presente Disciplinare di gara, in merito al trattamento dei dati personali forniti **e di acconsentire** al trattamento dei dati stessi per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm;
8. **autorizza**, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del Codice, la stazione appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice;
9. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente inoltre presenta una relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (**Allegato 3**)

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Si precisa che, le dichiarazioni in ordine **all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione** di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione **a tutti i soggetti indicati al comma 3**. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest’ultima.

Le dichiarazioni in ordine **all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione** di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione **ai soggetti di cui al punto precedente**.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle **altre cause di esclusione** sono rese in relazione **all’operatore economico**.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;

- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95, del Codice l'operatore economico, in sede di ammissione, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (v. anche sopra paragrafo 8).

Nel caso di impossibilità di adottare le misure, al momento della presentazione della domanda di ammissione, l'operatore economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla procedura di gara, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

16.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106, del Codice;
2. per gli operatori economici che presentano la cauzione **provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice: copia della **certificazione** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione **unitamente** a dichiarazione di conformità all'originale della stessa;
3. documento attestante il **pagamento del bollo** inerente alla domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 (per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento), come da ultimo chiarito con la risposta interpello n. 35 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (se pertinente)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **16.1**;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorre allegare:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorre allegare:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti occorre allegare:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica occorre allegare:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica occorre allegare:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo occorre allegare:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.3.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento;
- b) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nella BUSTA tecnica.

17. CONTENUTO OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire, a pena di inammissibilità dell'offerta, l'Offerta tecnica nella sezione denominata "OFFERTA" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nel campo del foglio denominato "Relazione tecnica", in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

La **BUSTA TECNICA** è composta da due file distinti:

- a) **RELAZIONE TECNICA** dei servizi offerti (c.d. **Offerta tecnica**) con allegata "Tabella delle risorse professionali" (Allegato 4)
- b) **Altra documentazione**:
 1. copia conforme all'originale della certificazione UNI/PdR 125:2022, **ove dichiarata/illustrata in sede di Offerta tecnica, a comprova della certificazione dichiarata**;
 2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

- ✓ Per allegare l'altra documentazione di cui al punto b), si chiede di **NON** unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa insieme alla Relazione tecnica (cd. Offerta tecnica), ma di utilizzare il campo della Piattaforma denominato "Ulteriore documentazione".

Più nel dettaglio l'Offerta tecnica deve contenere:

- una **Relazione tecnica** (max 80 pagine, fronte retro, in formato A4) che, redatta in conformità e coerenza con le indicazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e con i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1, illustri in modo chiaro e completo le prestazioni offerte con riferimento alle macroaree indicate nel Capitolato speciale d'appalto, nonché le metodologie e le soluzioni organizzative e operative relative all'esecuzione dei servizi in affidamento.

Essa, inoltre, dovrà essere strutturata in paragrafi e contenere riferimenti specifici ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1 del presente atto, i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa.

Nella Relazione tecnica il concorrente dovrà dichiarare l'eventuale **certificazione** posseduta al fine di poter conseguire il punteggio premiale previsto dalla tabella di valutazione (criteri tabellari) cui al successivo paragrafo 19.1 del presente atto, i documenti a comprova di tale possesso saranno inseriti come indicato al punto **b)** del presente paragrafo.

L'Offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica, essa non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, ai prezzi, né altri elementi che attengano all'Offerta Economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi economici oggetto di separata valutazione.

Si precisa, inoltre, che l'Offerta tecnica dovrà prevedere una **sezione finalizzata ad illustrare la struttura organizzativa del Gruppo di lavoro** tramite il quale verranno prestati i servizi, ai sensi di quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto.

In sede di offerta tecnica, i soggetti partecipanti alla gara **NON dovranno indicare nominativamente i singoli componenti il gruppo di lavoro e NON dovranno allegare i relativi curriculum vitae**, bensì dovranno garantire, secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto (**par. 8**), la disponibilità di un gruppo di lavoro composto da risorse aventi l'esperienza minima ivi descritta e professionalmente idonee a garantire elevata qualità nell'espletamento delle attività oggetto del servizio.

Al fine di consentire un'agevole valutazione è preferibile inserire nella sezione dedicata alla struttura organizzativa del gruppo di lavoro, debitamente compilato secondo le indicazioni ivi contenute, il format di tabella reso disponibile dalla stazione appaltante (**Allegato 4 Tabella delle risorse professionali**).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 e dell'Allegato II.5, Parte II-A, comma 8 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso in cui nell'offerta siano presenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, l'offerente è tenuto, ai sensi **dell'art. 35, comma 4 del Codice**, a sottoporre al vaglio della Stazione Appaltante motivata e **comprovata** dichiarazione circa la sussistenza di tali segreti.

A tal fine si chiarisce che non sono ritenute ammissibili indicazioni generiche e non circostanziate circa la presenza di ragioni di riservatezza/segretezza.

La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di temperare l'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Si precisa che:

- 1) non saranno accettate coperture da riservatezza integrali o eccessivamente estese sull'offerta presentata dall'Offerente;
- 2) l'Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le parti dell'offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale e **allegare anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**.

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridotto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file sulla Piattaforma con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

18. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata **"BUSTA ECONOMICA"** il concorrente, secondo le modalità indicate nell'**Allegato 6** "Istruzioni di gara", dovrà:

1. **indicare** a sistema, nella sezione "OFFERTA", sulla riga "ELENCO PRODOTTI", il valore totale, esclusa

IVA, risultante dalla compilazione dello schema di cui all'Allegato 5 – Dichiarazione di offerta economica, vale a dire il prezzo offerto che, a pena di esclusione dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara;

2. **ALLEGARE, a pena di esclusione**, la “**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**”, prodotta utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante **Allegato 5** al Disciplinare, **caricandolo** a sistema nell'apposito campo denominato “**ALLEGATO ECONOMICO**”.

Si precisa che l'operatore economico dovrà esprimere tutti i prezzi offerti con numero massimo di due cifre decimali.

Il prezzo indicato nella dichiarazione di offerta economica deve corrispondere all'importo inserito nella piattaforma in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto inserito nel campo previsto in piattaforma e quello contenuto nella dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'Offerta tecnica di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d'asta.

Sono altresì inammissibili le offerte economiche in cui gli importi unitari offerti per ciascun profilo di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare siano, tutti o anche solo alcuni, superiori ai corrispettivi unitari massimi stabiliti al medesimo paragrafo 5.

L'offerta non dovrà contenere alcuna riserva, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente disciplinare

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'offerta è vincolante per il periodo di **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità al disposto dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione committente stabilisce la seguente pesatura dei punteggi tecnici ed economici nell'ambito del punteggio complessivo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Punteggio Totale	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri, parametri e punteggi indicati nella seguente tabella.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

In ogni caso la valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei singoli criteri, anche del livello di dettaglio, della chiarezza e dell'eshaustività delle trattazioni nonché dell'efficacia, della concretezza, dell'adeguatezza e della contestualizzazione rispetto all'oggetto dell'affidamento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione		Sub-sub/criterio	Punti D max	Punti T max
1	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	20	1.1	Qualità del progetto e delle metodologie proposte	1.1.1 - Esaustività del progetto con riguardo a quanto previsto dal Capitolato	10	
					1.1.2 - Chiarezza, concretezza e sintesi dei servizi offerti per tipologia di attività	10	
2	GRUPPO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE	41	2.1	Esperienza funzionamento e organizzazione del Gruppo di lavoro	2.1.1 - Adeguatezza della struttura organizzativa proposta con particolare riferimento ai ruoli, responsabilità, giornate di lavoro previste, rispetto a quanto previsto in Capitolato	8	
					2.1.2 - Specifica esperienza dell'operatore economico in attività di assistenza tecnica a supporto della gestione dei Fondi europei della pesca e dell'acquacoltura (intesi quali FEAMPA, FEAMP e FEP) ad Amministrazioni pubbliche	12	
					2.1.3 - Punteggio premiale. Maggiore esperienza specifica del Gruppo di Lavoro rispetto a quella minima prevista per ciascuna figura da Capitolato; a tal fine verranno assegnati, con riferimento alle risorse costituenti il gruppo minimo di lavoro, sino ad un massimo complessivo di punti 7, per ogni anno completo di maggior esperienza specifica, così calcolati: - Capo progetto 0,4 per ogni anno; - Senior/Specialista 0,3 per ogni anno; - Junior/Assistant 0,2 per ogni anno;		7
					2.2.1 – Modalità e soluzioni organizzative per la presa in		

			2.2	Modalità organizzative	carico delle attività con particolare riferimento all'efficacia delle soluzioni proposte e alla semplicità e snellezza delle stesse	8	
					2.2.2. – Livello di flessibilità nella gestione ordinaria del Gruppo di Lavoro	6	
3	TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE	16	3.1	Metodologia finalizzata al trasferimento delle competenze e conoscenze al personale	3.1.1 – Livello di funzionalità degli strumenti e delle metodologie finalizzate al trasferimento delle competenze e conoscenze al personale regionale dedicato all'attuazione del FEAMPA e normativa di corredo (codice dei contratti, normativa fiscale, ecc.)	8	
					3.1.2 – Livello dell'efficacia (in termini di utilità) degli strumenti e delle metodologie finalizzate al trasferimento delle competenze e conoscenze al personale regionale dedicato all'attuazione del FEAMPA e normativa di corredo (codice dei contratti, normativa fiscale, ecc.)	8	
4	PARITÀ DI GENERE	3	4.1	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022			3
			TOTALE			70	10

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri sopra riportati (ad eccezione del sub criterio 2.1.3 e del criterio 4) cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente che sarà moltiplicato per il corrispondente punteggio massimo stabilito per il criterio stesso. Tale coefficiente, per i criteri sopra riportati (ad eccezione del sub criterio 2.1.3 e del criterio 4), è determinato come segue:

- **attribuzione discrezionale** di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ciascun Commissario secondo i seguenti livelli di valutazione:

•

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Eccellente	1,0

Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Appena valutabile	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

In particolare, ciascun Commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando esclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato.

- **calcolo della media** dei coefficienti che ogni Commissario ha attribuito alle proposte tecniche dei concorrenti su ciascun criterio, sub-criterio o sub-subcriterio;
- attribuzione del coefficiente uno al valore medio massimo e riproporzionamento lineare sulla base di tale media massima degli altri valori medi (si specifica che l'attività di normalizzazione ad 1 non viene effettuata nell'ipotesi in cui vi sia solo un concorrente in gara).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla colonna "T" della tabella di valutazione, (in quanto a valorizzazione automatica) il relativo punteggio è assegnato, automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

In caso di partecipazione alla procedura in forma collettiva associata (RTI, Consorzi, aggregazione tra le Imprese aderenti al contratto di rete, etc.), il punteggio relativo alla Certificazione di qualità verrà attribuito **per intero** nel caso in cui la **certificazione** indicata sia posseduta da ciascun componente del RTI/Consorzio/Aggregazione di rete/etc. Nel caso in cui, invece, la suddetta certificazione sia posseduta solo da alcuni dei componenti il RTI/Consorzio/ Aggregazione di rete/etc, il relativo punteggio verrà attribuito **in maniera proporzionale** rispetto alle quote percentuali di esecuzione del servizio, così come specificate in offerta, dei componenti in possesso della richiamata certificazione.

Si precisa che non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento **premiale** con riferimento al possesso della certificazione (UNI/PdR 125:2022) ai fini del conseguimento del punteggio tabellare di cui al criterio 4) della tabella di valutazione di cui sopra.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica è data dalla somma algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

19.2.1 Soglia di sbarramento

Saranno esclusi dalla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica e, dunque, dalla gara i concorrenti che abbiano conseguito nella valutazione tecnica, con riferimento ai soli criteri di valutazione 1, 2, e 3 (ad eccezione del sub-sub/criterio 2.1.3 e del criterio 4), un punteggio complessivo inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40** (per il calcolo della soglia di sbarramento, quindi, non concorrono il sub-sub/criterio di valutazione n. 2.1.3 ed il criterio tabellare di valutazione n. 4).

Alle Offerte Tecniche che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 40 su 70, in termini di punti di gara, verrà aggiunto il punteggio derivante dai criteri tecnici tabellari n. 2.1.3 2 ed il criterio tabellare di valutazione n. 4 e quindi si procederà alla riparametrazione.

19.2.2 Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'Offerta Tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'Offerta Tecnica il punteggio massimo previsto (ossia 80 punti) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della seguente formula:

Punti Otev = 80 * valutazione Otev/valutazione Otemag

dove

Otev: è l'Offerta Tecnica da valorizzare

Otemag: è l'Offerta Tecnica che ha conseguito la valutazione maggiormente elevata.

Si ribadisce che il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima di tale riparametrizzazione.

Si precisa, inoltre, che:

la valutazione tecnica a livello di criterio/sub-criterio/totale sarà effettuata con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque. I coefficienti di valutazione espressi dai componenti della Commissione saranno indicati con 2 cifre decimali. I valori dell'offerta tecnica devono essere espressi con 2 cifre decimali.

19.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$PE = 20 * ((Pmin/Poff)^{1/2})$$

Dove:

PE = Punteggio economico attribuito all'offerta in esame;

Pmin = Prezzo più basso presentato;

Poff = prezzo dell'offerta in esame.

¹/₂ = elevato a ½

19.4. AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo (**Ptotale**) dato dalla somma dei punti gara ottenuti con l'Offerta Tecnica (**PT**) e dei punti gara ottenuti con l'Offerta Economica (**PE**).

Ptotale = PT + PE.

Saranno escluse dalla procedura di gara le offerte in rialzo o prive di ribasso.

Saranno, inoltre, escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel Capitolato prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, dovranno presentare un'offerta migliorativa sul prezzo, entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. Sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, se la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta pubblica per la verifica della ricezione delle offerte avverrà il:

Le sedute di gara saranno svolte in **modalità pubblica virtuale** in quanto l'utilizzo della piattaforma telematica assicura l'integrità delle offerte e la tracciabilità di ogni operazione compiuta, garantendo la massima trasparenza delle operazioni stesse.

La Piattaforma consente:

- a. la pubblicità delle attività di gara preordinate all'apertura:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- b. la riservatezza delle attività di valutazione che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto. Gli Operatori economici partecipanti interessati potranno infatti seguire da remoto le sedute telematiche come da "Linee guida per gli operatori economici" – Partecipazione alle sedute virtuali (**Allegato 6.1**). I concorrenti riceveranno inoltre comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Il principio di segretezza delle offerte è garantito dalla stessa piattaforma telematica che consente il trasferimento della funzione di valutazione della gara dal RUP alla Commissione Giudicatrice tramite il sistema "sblocca busta", cui possono accedere solo i soggetti accreditati.

Inversione procedimentale

La stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'"inversione procedimentale", facoltà prevista dall'art. 107, comma 3 del Codice; si procederà pertanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a valutare prima le offerte tecniche, poi le offerte economiche di tutti i concorrenti, successivamente, alla verifica dell'eventuale anomalia e, infine, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente risultato primo in graduatoria.

In particolare, il Seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte caricate su EmPULIA e ad avviare la procedura dell'inversione procedimentale come segue:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute; si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti del solo aggiudicatario) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 107 comma 3" a ciascun offerente;

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma, la fase di "Valutazione Amministrativa" e si proseguirà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

- d) apertura delle offerte tecniche;
- e) valutazione delle offerte tecniche;
- f) apertura delle offerte economiche;
- g) valutazione delle offerte economiche.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 93, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano prima del conferimento apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge attività di supporto per la verifica dell'anomalia di cui all'art. 110 del Codice; essa, di regola, lavora a distanza con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, quali allegati alla Determina di nomina, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

22. APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.2.2.

La commissione giudicatrice comunica gli esiti della valutazione ai concorrenti, tramite piattaforma EmPULIA

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, dandone preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, tramite piattaforma, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento per la fase affidamento i verbali di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, in base ai criteri di cui al successivo paragrafo 24, la commissione trasmette i verbali al RUP, perché proceda ai sensi dell'art. 110, del Codice, come dettagliato nel successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara i **casi di esclusione da disporre per:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica..

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, nei confronti del solo concorrente verso cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la stazione appaltante fissa il seguente criterio: quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a due (2) la congruità delle offerte è calcolata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori **ai 4/5 del corrispondente punteggio massimo stabilito dal bando di gara per quanto riguarda il punteggio tecnico (tale calcolo va effettuato prima di procedere alla seconda riparametrazione dei punteggi)**, mentre, relativamente al **punteggio economico**, il valore che identifica la soglia di anomalia è dato dal **calcolo dei 4/5 della differenza fra il punteggio economico attribuito all'offerta migliore e quello attribuito all'offerta peggiore, sommato al punteggio economico attribuito all'offerta peggiore.**

L'offerta che presenta un punteggio pari o superiore rispetto alla soglia così calcolata ricade nella quota di anomalia relativa al punteggio economico.

Il flusso di calcolo può essere così meglio descritto:

- 1) determinazione del punteggio economico attraverso la formula prevista nel bando di gara.
- 2) Individuazione del *delta* di punteggio economico attribuito dato dalla sottrazione fra il punteggio attribuito all'offerta migliore e quello attribuito all'offerta peggiore;
- 3) calcolo dei 4/5 del *delta*;
- 4) la somma fra i 4/5 del *delta* ed il punteggio attribuito all'offerta peggiore fornisce il valore soglia per il punteggio economico.

Qualora la prima migliore offerta presenti sia il punteggio relativo al prezzo, che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, **prima della seconda riparametrazione**, entrambi pari o superiori rispetto alle soglie come sopra calcolate, verrà sottoposta al subprocedimento di anomalia.

Il RUP, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del supporto della commissione, ne valuta quindi la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. A tal fine richiede per scritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'operatore formula le relative spiegazioni sui costi proposti dando conto tra l'altro delle voci di costo che concorrono a formare l'offerta (*l'analisi dei costi deve essere dettagliata: devono essere evidenziati i costi dei singoli servizi offerti, il costo del personale che svolge le prestazioni relative al servizio offerto, le spese generali fisse e correnti, l'utile di impresa*).

Ai sensi dell'art. 110, comma 3, le spiegazioni devono essere fornite riguardo ai seguenti elementi:

- economia dei servizi prestati;
- soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Si terranno conto dei seguenti criteri:

- a) completezza e adeguatezza delle informazioni effettivamente inviate;
- b) giustificazione delle voci prezzo/analisi dei prezzi unitari o delle sottovoci, che concorrono a formare il prezzo a corpo offerto, forniti dall'impresa e congruità dell'offerta nel suo complesso;
- c) congruità dei tempi indicati per le singole prestazioni;
- d) eventuali proposte di impiego di tecnologie e metodologie più efficienti di quelle usuali;
- e) referenze relative servizi simili e qualità degli stessi risultanti dalla documentazione inviata;
- f) composizione degli staff offerti;
- g) completezza ed adeguatezza della proposta di programma con le esigenze prioritarie del committente.

Ai sensi del comma 4, del medesimo articolo, non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il Responsabile del procedimento della fase affidamento ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, in quanto non giustificano adeguatamente il livello di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3 o perché anomala in base ai criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e procede ai sensi del seguente paragrafo 25.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige il verbale di valutazione di congruità dell'offerta e lo trasmette alla Commissione giudicatrice che comunica la proposta di aggiudicazione alla prima offerta non anomala al Responsabile del procedimento della fase affidamento.

La metodologia di determinazione della soglia di anomalia sopra descritta non trova applicazione in presenza di una (1) sola offerta ammessa, in questo caso il RUP procederà ex art. 110 del Codice, attivando il subprocedimento di anomalia, come sopra descritto, qualora l'offerta nel suo complesso, da una valutazione globale e sintetica, appaia inattendibile, insostenibile, non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto, alla luce dei principi consolidati in materia (da ultimo, v. Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2023 n. 3085, sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 500).

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento della fase affidamento, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, procederà nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In particolare, il Seggio di gara istituito procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

È fatta salva la possibilità di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare, dispone l'aggiudicazione, che è **immediatamente efficace** e procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'offerta, salvo quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs 36/2023 (esclusioni di partecipanti a raggruppamenti), alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede ai sensi dei paragrafi precedenti (apertura busta amministrativa ed eventuale valutazione anomalia) nei confronti di chi segue in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

Dopo l'aggiudicazione è fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice; l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al successivo comma 9.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Codice, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante sulla base dello "Schema di contratto" (**Allegato B**).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

Nelle fattispecie di cui all'art. 124 del Codice, in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [<https://trasparenza.regione.puglia.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>; <https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>].

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR PUGLIA, sede di Bari. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. di Bari Piazza Giuseppe Massari, 6, 70122 Bari.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito anche "*Codice privacy*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, con sede legale a Bari, Lungomare N. Sauro, 33, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione puglia a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti sul trattamento dei dati posto in essere è la dott.ssa Rossella Caccavo che può essere contattata al seguente indirizzo, PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it, e-mail: rdp@regione.puglia.it.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Stazione Appaltante), avv. Rosamaria Ferorelli, e-mail r.ferorelli@regione.puglia.it o chi dovesse successivamente subentrare nella funzione.

Responsabile del trattamento, per quanto riguarda la fase di esecuzione è il RUP, dott. Fabio Gentile.

Finalità del trattamento e base giuridica

Ai sensi dell'art. 6, e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 36/2023.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Destinatari e Categorie dei dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 - 97 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 -97 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;
- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime;

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali.

I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali dell'operatore economico concorrente ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 punto 1, lettera e) Regolamento 2016/679. Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento comporti il trattamento dei dati di spettanza dell'Amministrazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare la sua compliance al GDPR, dando prova di una organizzazione interna adeguata ad assicurare il rispetto della normativa contenuta nel Regolamento, compreso, se obbligatorio, il DPO.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di gara nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Regione Puglia.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

ALLEGATI

Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione (modello 1.1 – modello 1.2 (se *pertinente*))

Allegato 2 - Dichiarazione soggetti

Allegato 3 – Dichiarazione integrativa DGUE (se *pertinente*)

Allegato 4 – Tabella delle risorse professionali

Allegato 5 – Dichiarazione di offerta economica

Allegato 6 – Istruzioni di gara

Allegato 6.1 – Partecipazione alle sedute virtuali

Allegato 7 - Patto di Integrità

Allegato 7.1 - Accettazione Patto di Integrità

Allegato A – Capitolato speciale d'appalto

Allegato B – Schema di contratto